

Codice DB0820

D.D. 8 ottobre 2013, n. 465

Art. 20, comma 2, L.R. 3/2010. Fondo sociale morosità incolpevole anno 2012. Ripartizione di euro 3.381.250,18 all'Agazia Territoriale per la Casa della provincia di Torino.

Premesso che:

il Fondo sociale previsto dall'art. 20, comma 1, L.R. 3/2010 è destinato alla corresponsione di contributi agli assegnatari che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori;

ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, della medesima legge regionale sopra citata, la Regione "si fa carico annualmente della copertura di almeno il 60 per cento della morosità incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";

il Regolamento del Fondo sociale, adottato con D.P.G.R. n. 15/R del 4/10/2011, individuati i possibili beneficiari del fondo all'articolo 2, dispone al successivo art.3 che la disponibilità annua del fondo è ripartita dalla Struttura regionale competente in misura proporzionale all'ammontare della morosità incolpevole.

Considerato che spettava agli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, comunicare agli uffici regionali entro il 15 giugno 2013, l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari con riferimento all'anno 2012;

posto che con nota Prot. n. 15983 del 31/05/2013 gli uffici della Direzione programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia hanno comunicato a tutte le Agenzie Territoriali per la Casa i dati necessari da trasmettere al fine di poter procedere al riparto delle risorse;

dato che, con nota Prot. n. 23888 del 13/06/2013 l'ATC di Torino ha provveduto ad inoltrare agli uffici regionali competenti la documentazione richiesta;

preso atto che dalla documentazione ricevuta da parte dell'ATC di Torino emerge che la morosità incolpevole complessiva per l'anno 2012, secondo i criteri di cui all'art.2 del Regolamento n. 15/R già citato, ammonta ad euro 5.635.416,96 ed è relativa a n. 4.342 assegnatari morosi sul totale di n. 28.250 assegnatari;

considerato che, rispetto alla morosità incolpevole dell'anno 2011, i dati relativi alla morosità dell'anno 2012 dell'ATC di Torino fanno registrare un sensibile calo sia del numero di assegnatari sia dell'entità dell'importo;

posto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento regionale del fondo sociale n. 15/R del 4/10/2011, occorre procedere ad effettuare la ripartizione delle risorse disponibili in misura proporzionale all'ammontare della morosità incolpevole;

dato atto che le risorse ad oggi disponibili già impegnate con D.D. n. 488 del 26/09/2012, imp. n. 2102/2012 e con D.D. n. 671 del 21/12/2012, imp. n. 3519/2012 sul capitolo n. 171636, UPB DB08201), per un importo complessivo di euro 3.200.000,00 non consentono di procedere alla copertura della morosità incolpevole nella misura indicata dall'art. 20 L.R. 3/2010;

considerato che con nota Prot. n. 22529 del 2/08/2013 la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia ha comunicato alla Direzione Risorse Finanziarie l'entità delle risorse aggiuntive necessarie al fine di consentire la liquidazione delle somme spettanti agli Enti gestori ai sensi di quanto dovuto sulla base della norma sopra indicata;

considerato quindi che, sulla base dei dati comunicati con nota Prot. n. 23888 del 13/06/2013 dall'ATC di Torino, in conformità a quanto richiesto dagli uffici regionali con nota Prot. n. 15983 del 31/05/13, la morosità incolpevole 2012, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 15/R del 4/10/2011, ammonta ad euro 5.635.416,96 ed è relativa a n.4.342 assegnatari;

posto quindi che la ripartizione spettante alla suddetta Agenzia ammonta ad euro 3.381.250,18;

dato atto che la somma sopra indicata verrà liquidata non appena saranno interamente disponibili le necessarie risorse sul bilancio regionale;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.;
visto l'art. 17, comma 3, lettera b, della LR. 23/2008;

determina

1) per le motivazioni espresse in premessa e sulla base del criterio previsto dall'art. 3, comma 1, del Regolamento n. 15/R del 4/10/11, di ripartire con il presente provvedimento all'Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino la somma di euro 3.381.250,18, per le finalità previste dall'art. 20, comma 2, L.R. 3/2010;

2) di disporre che con successivo provvedimento sarà liquidata all'ATC di Torino la somma di cui al precedente punto 1), previa assegnazione delle risorse aggiuntive reperite sul bilancio regionale, richieste con nota Prot. n. 22529 del 2/08/2013;

3) di esortare l'ATC di Torino ad effettuare i necessari controlli in particolare, dopo il 31/12/2013, sui n. 1.761 assegnatari che, secondo quanto comunicato con la scheda n. 2 allegata alla nota Prot. n. 23888 sopra già citata, si sono avvalsi del beneficio di cui alla DGR n. 6-5129 del 28/12/2012 e di precisare che qualora si rendesse necessario, in seguito a controlli, provvedere a restituire parte della somma ripartita con il presente atto, la restituzione dovrà avvenire secondo le modalità che saranno in seguito comunicate dal Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia Sociale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Il Dirigente
Alessandra Semini